STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 14 luglio 2014

Oggetto: Circolare n. 13/2014 del 14 luglio 2014

Egregi Signori,

trasmettiamo la circolare in oggetto.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- **CONSERVAZIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI FISCALI: LE NUOVE REGOLE**

- **IL BONUS BENI STRUMENTALI DEL DECRETO COMPETITIVITÀ**

OGGETTO: Conservazione elettronica dei documenti fiscali: le nuove regole

Sono entrate in vigore **dallo scorso 26 giugno le nuove regole sulla produzione e conservazione elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari.**

Da tale data è, infatti, entrato in vigore il **decreto** del Ministero dell'Economia e delle Finanze del **17 giugno 2014**, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014* ed **in vigore** dallo stesso **26 giugno.**

Le **linee guida** dettate dal recente decreto, attuativo dell'art. 21, comma 5, del Codice dell'Amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005), sostituiscono le regole previste dal precedente **D.M. 23 gennaio 2004**, che quindi è stato **abrogato**.

Le **vecchie modalità** rimangono **valide per la documentazione già archiviata** che, comunque, può essere sempre dematerializzata.

Le nuove regole semplificano il superamento del formato cartaceo dei documenti contabili e fiscali.

DOCUMENTI RILEVANTI AI FINI FISCALI: LE NUOVE REGOLE DAL 26 GIUGNO 2014	
CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO CHE DEVONO PERMANERE	L'art. 2 del D.M. 17.06.2014 riporta gli **obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie**. In particolare, la norma stabilisce che, sebbene dematerializzati, i documenti conservati e riprodotti in formato digitale (scritture contabili e documenti tributari) **devono comunque rispettare le ordinarie norme** che regolano la **corretta tenuta** di tali documenti, quali **l'immodificabilità, l'integrità, l'autenticità e la leggibilità.** Per garantire tutto ciò è fondamentale altresì che i documenti siano prodotti nei **formati che garantiscano i requisiti prescritti** dal Codice dell'amministrazione digitale e dai decreti emessi ai sensi dell'articolo 71 dello stesso provvedimento. **Il responsabile della conservazione** dei documenti **deve motivare la scelta del formato nel manuale di conservazione**. Inoltre, devono essere **consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni** dagli archivi informatici attraverso una ricerca per cognome, nome, denominazione, codice fiscale, partita IVA, o altro dato stabilito dalla specifica disciplina che li riguarda.
PERFEZIONAMENTO DEL PROCESSO DI CONSERVAZIONE DIGITALE	Il **processo di conservazione** dei documenti informatici si intende **perfezionato quando è apposta una data che sia "opponibile ai terzi",** cioè in alcun modo contestabile. In ogni caso, tale processo di conservazione deve essere concluso **entro tre mesi dal termine utile per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.**
COPIE DIGITALI CONFORMI ALL'ORIGINALE ANALOGICO	E' consentito generare **copie informatiche o copie per immagine su supporto magnetico di documenti e scritture analogiche**. Ai fini fiscali, **la conformità all'originale** delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici

	originali unici **deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale** a ciò autorizzato, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 2, del Codice dell'Amministrazione digitale. Inoltre, il **procedimento** di generazione **termina con l'apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale oppure della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalla Agenzie fiscali.** E' **consentito distruggere i documenti analogici**, di cui è obbligatoria la conservazione, **soltanto dopo il completamento della procedura** di generazione delle copie conformi digitali come sopra enunciata.
OPZIONE PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE	Il contribuente che decida di passare alla conservazione digitale dei documenti rilevanti ai fini fiscali ha **l'obbligo di comunicare tale scelta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento**. In caso di **verifiche, controlli o ispezioni**, il documento informatico deve essere reso **leggibile** e**, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico** presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato. Il documento conservato può essere esibito **anche per via telematica** secondo le modalità che verranno stabilite con provvedimenti delle competenti Agenzie fiscali.
ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO	L'assolvimento (**se richiesto**) dell'**imposta di bollo** su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari e conservati in formato digitale avviene mediante **versamento con F24 telematico in un'unica soluzione per tutti i documenti emessi o utilizzati durante l'anno**, **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.** **L'imposta sui libri e sui registri** di cui all'art. 16 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, tenuti in modalità informatica, **è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse**.
SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI	La **sottoscrizione dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari**, per i quali é prevista la trasmissione alle Agenzie fiscali, avviene **mediante apposizione della firma digitale ovvero della firma elettronica** basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali.

OGGETTO: Il bonus beni strumentali del decreto competitività

Nel decreto competitività (d.l. 91/2014) il bonus beni strumentali è sicuramente una delle misure più importanti per il rilancio e lo sviluppo delle imprese. **Si tratta di un credito d'imposta, da usare** esclusivamente **in compensazione, pari al 15% delle spese** sostenute **per l'acquisto di nuovi beni strumentali, di importo superiore a 10.000€**, effettuati **dal 25.06.2014 al 30.06.2015**.

IL BONUS BENI STRUMENTALI DEL DECRETO COMPETITIVITÀ	
SOGGETTI INTERESSATI	**L'agevolazione spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa**, compresi coloro che hanno iniziato l'attività: ♦ da meno di 5 anni alla data del 25.6.2014, anche se con durata dell'attività inferiore a 5 anni; ♦ dal 26.6.2014.
SPESE AGEVOLABILI	**Il bonus è riconosciuto per gli investimenti:** ♦ **di importo superiore a € 10.000** (per singolo bene); ♦ **effettuati dal 25.6.2014 al 30.6.2015**; ♦ **in beni nuovi strumentali** (non usati) compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 ossia:
	Macchine di impiego generale
	Motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
	Pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili motori a combustione interna
	Turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
	Apparecchiature fluidodinamiche
	Altre pompe e compressori
	Altri rubinetti e valvole
	Organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
	Cuscinetti a sfere
	Altre macchine di impiego generale
	Forni, fornaci e bruciatori
	Caldaie per riscaldamento
	Altri sistemi per riscaldamento

	Ascensori, montacarichi e scale mobili
	Gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
	Carriole
	Altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
	Cartucce toner
	Macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
	Utensili portatili a motore
	Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; di condizionatori domestici fissi
	Bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
	Macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
	Macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
	Apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
	Macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
	Livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
	Altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
	Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
	Trattori agricoli
	Altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
	Macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili
	Macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
	Macchine per la galvanostegia
	Altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
	Altre macchine per impieghi speciali
	Macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
	Macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
	Altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)

	Macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
	Macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
	Macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
	Apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
	Macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
	Macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
	Macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
	Robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
	Apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
	Apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
	Giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
	Apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
	Altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
DETERMINAZIONE DEL BONUS	Con l'agevolazione si ottiene un **credito d'imposta pari al 15%** delle **spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti** in beni strumentali **realizzati nei 5 periodi d'imposta precedenti**, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Il credito spetta per il valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta. Il credito **è ripartito in 3 quote annuali di pari importo,** la prima delle quali utilizzabile a decorrere dall'1.1 del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento. **Per i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di 5 anni** alla data del 25.6.2014 va considerata la media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 25.6.2014 o a quello successivo, con la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA	**Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione** tramite mod. F24, e non è soggetto al limite annuale pari a € 250.000 ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007. Inoltre: ♦ non è tassato ai fini IRPEF/IRES e non concorre alla formazione del valore della produzione IRAP; ♦ va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali lo stesso è utilizzato; ♦ non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
CAUSE DI DECADENZA DEL CREDITO	**Il credito viene revocato** (e in caso di indebita sua fruizione dovrà essere restituito con interessi e sanzioni) **se** l'impresa: ♦ cede a terzi; ♦ oppure destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio d'impresa; **prima del 2° periodo d'imposta successivo all'acquisto**, o se i beni oggetto degli investimenti vengono trasferiti in strutture produttive fuori del territorio italiano entro il termine di accertamento. **In caso di indebita fruizione il credito:** ♦ va restituito entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si è verificata la decadenza; ♦ è recuperato dall'Agenzia delle Entrate maggiorato di interessi e sanzioni.